



**Ai Direttori Generali, Rappresentanti Legali,  
Responsabili  
degli Enti di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30  
marzo 2001, n. 165**

*Circolare EP - n. 2/2014*

Protocollo Generale 2014  
ONAOSI  
Direzione Generale  
991/u  
07/05/2014

**OGGETTO: Legge 7 luglio 1901, n. 306 e successive modifiche ed integrazioni. Contribuzione obbligatoria all'ONAOSI. Accertamento, riscossione e versamento delle somme dovute. Circolare 2014.**

**Premessa. L'ONAOSI e la natura pubblica del fine previdenziale ed assistenziale.**

L'ONAOSI è un ente gestore di una forma di previdenza obbligatoria integrativa del sistema di previdenza generale, che eroga prestazioni in favore degli orfani dei sanitari (medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti). Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente (insieme anche ad ENPAM, ENPAV ed ENPAF, Cassa degli Avvocati, Cassa dei Notai, Cassa degli Ingegneri, ecc.) si è trasformata da ente pubblico in fondazione privata.

In proposito, va rammentato che la privatizzazione ha avuto e ha incidenza esclusivamente sugli strumenti gestionali, **mentre rimane del tutto inalterata la natura pubblica delle finalità previdenziali ed assistenziali e l'evidenza pubblicistica dell'attività svolta.**

Infatti, l'attrazione dell'ONAOSI nella sfera privatistica operata dal D. Lgs. 509/1994, riguarda il regime della personalità giuridica, **ma lascia ferma l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione (art. 1 d.lgs. cit.); la natura di pubblico servizio, in coerenza con l'art. 38 Cost., dell'attività da essa svolta (art. 2); il potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale (art. 3, per il cui comma 2 tutte le deliberazioni in materia di contributi e di prestazioni, per essere efficaci, devono ottenere l'approvazione dei Ministeri vigilanti), e fa permanere il controllo della Corte dei Conti sulla gestione per assicurarne la legalità e l'efficacia (art. 3).**

Quanto sopra, tra l'altro, trova conferma nella univoca e consolidata giurisprudenza della **Corte Costituzionale** (ad esempio sentenze n. 248/1997 e n. 214/1999), nonché, ancora recentissimamente, del **Consiglio di Stato** (sezione sesta, sentenza 30 ottobre 2012), a cui si rimanda.

**Tutela previdenziale ed assistenziale dei sanitari. Regolarità e correttezza nell'accertamento, riscossione e versamento da parte degli enti.**

Tanto premesso, deve richiamarsi l'attenzione sul corretto e regolare assolvimento di tutti gli adempimenti ed obblighi di accertamento, riscossione e versamento all'ONAOSI dei contributi dovuti.

Appare evidente, che, solo ove ciò venga posto in essere da parte degli enti in indirizzo, può essere assicurata la piena ed effettiva realizzazione dei diritti di tutela previdenziale ed assistenziale che l'ordinamento attribuisce ai sanitari che prestino servizio alle dipendenze degli enti medesimi.

A riguardo, nell'esercizio delle potestà di vigilanza di cui all'art. 3, del più volte menzionato D. Lgs. 509/1994, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sollecitano l'ONAOSI al tempestivo e costante monitoraggio e, ove necessario, nell'ambito del potere di riscossione attribuito dalla legge e dall'art. 8, comma 2, del regolamento della contribuzione, ad agire nei confronti degli enti morosi per il recupero coattivo dei crediti contributivi. Va evidenziato a tale riguardo che, su richiesta, gli enti forniscono ogni informazione

rilevante ai fini dell'esercizio della vigilanza contributiva e del perseguimento delle finalità istituzionali dell'ONAOSI.

Gli obblighi derivanti dalla legge e dal regolamento sono assolti mediante sistemi automatizzati ed informatizzati, in base alle istruzioni fornite dall'ONAOSI.

Si segnala, infine, che nella sezione "*Normativa di riferimento*" vengono riepilogate le disposizioni salienti, mentre, in sede applicativa, si evidenzia l'assoluta importanza di attenersi, tra l'altro, alle "*Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)*", alla cui integrale consultazione ed applicazione si rimanda.

#### **Novità circolare 2014: Aggiornamento della Mailing List (Sezione L).**

Con la Circolare EP -n.1/2013 è stata introdotta la previsione di cui alla sezione L "Sanzioni e vigilanza".

A tale riguardo per il 2014, si richiama l'attenzione sul fatto che, in fase di compilazione e presentazione della "*Mailing list*" in formato elettronico, gli Enti che hanno già provveduto ad inviare il file in oggetto nell'anno 2013, dovranno compilare ed inviare il file excel "*Mailing list*", indicando **solo** le variazioni intervenute nel semestre di competenza per le seguenti ipotesi:

1. Variazione indirizzo di posta elettronica del sanitario rispetto a quello precedentemente comunicato;
2. Nuovi ingressi per assunzioni e pertanto prima segnalazione di indirizzo mail.

Non è inutile richiamare l'attenzione comunque sulle importanti novità già introdotte con la Circolare EP-n.1/2013 che, per comodità di consultazione, si riportano di seguito:

- disciplina degli esoneri contributivi;
- compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico) per conguagli e recuperi relativi a debiti o crediti derivanti da periodi pregressi;
- compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico) nei casi di aspettativa per incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo presso altro ente;
- compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico) relativamente ai fogli di lavoro "*Ente*" e "*Riferimenti versamento*";
- informative da rendere ai sanitari e adempimenti ai fini della vigilanza contributiva, riportate oltre nella più ampia apposita sezione.

#### **A) Normativa di riferimento**

L'art. 2, comma 2, lett. e), L. 7 luglio 1901, n. 306, e successive modifiche ed integrazioni, prevede l'obbligo di contribuzione all'ONAOSI per i sanitari iscritti ai rispettivi Ordini professionali italiani dei medici chirurghi e odontoiatri, medici veterinari e farmacisti alle dipendenze degli enti in indirizzo.

In base all'art. 3, L. 31 gennaio 1949, n. 21, richiamato dall'art. 3, comma, 1 del regolamento della contribuzione ONAOSI, la riscossione dei contributi obbligatori viene effettuata, mensilmente, mediante ritenuta diretta sugli emolumenti percepiti dai soggetti obbligati, secondo le istruzioni dell'ONAOSI.

L'art. 5, comma 3, dello Statuto ONAOSI stabilisce che i contribuenti obbligatori e volontari sono tenuti al versamento dei contributi nella misura e con le modalità deliberate dal

Comitato di Indirizzo con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri Vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, D. Lgs. 509/1994 e successive modifiche e integrazioni.

Per i contribuenti obbligatori l'entità del contributo è rapportata, per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di base ed all'anzianità di servizio nei termini previsti dalla normativa regolamentare ed attuativa.

La riscossione dei contributi è effettuata con le modalità di cui al regolamento della contribuzione, salva la facoltà della Fondazione di stabilire per gli enti specifiche modalità di adempimento e di stabilire, in ogni caso, forme ulteriori di riscossione in conformità allo statuto ed alla normativa vigente.

### **B) Enti, istituzioni ed organismi tenuti ad applicare la normativa sulla contribuzione obbligatoria ONAOSI**

In prima istanza, ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42/2007, richiamata dall'art. 6, comma 9, del regolamento della contribuzione, sono tenuti ad applicare la normativa ONAOSI tutti gli enti elencati nell'art.1, comma 2, D. Lgs. 165/2001 e, precisamente:

- 1) *tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative*
- 2) *le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni*
- 3) *le istituzioni universitarie*
- 4) *gli Istituti autonomi case popolari*
- 5) *le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni*
- 6) *tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali*
- 7) *le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale*
- 8) *l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)*
- 9) *le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*
- 10) *CONI (Fino alla revisione organica della disciplina di settore).*

### **C) Il rapporto di dipendenza e l'iscrizione all'Ordine professionale del sanitario**

Con le puntualizzazioni esplicitate nella sezione B, gli enti elencati nell'art. 1, comma 2, D. Lgs.165/2001, nell'assolvimento delle funzioni attribuite dalla normativa, procedono all'accertamento dell'esistenza di rapporti di dipendenza con sanitari che risultino iscritti ai rispettivi Ordini Provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri, dei farmacisti e dei medici veterinari.

### **D) Esoneri contributivi: novità a decorrere dal 1 gennaio 2013**

Secondo l'art. 6, comma 10, del regolamento della contribuzione, approvato espressamente dai Ministeri Vigilanti, con decorrenza dal 1 gennaio 2013 *“sono esonerati dall'obbligo del versamento dei contributi i soli sanitari cessati dal servizio per inabilità totale permanente riconosciuta ai sensi delle leggi vigenti in materia. L'esonero contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'accertamento dell'inabilità e non costituisce, in assenza degli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, diritto all'ammissione alle prestazioni”*.

Si fa presente che sono fatti salvi i diritti maturati nel vigore del previgente Regolamento.

In conseguenza, sempre dal 1 gennaio 2013, cessa l'applicazione della disciplina (delibera Consiglio di Amministrazione n. 32/2005) di esonero per i sanitari in stato di inabilità totale permanente o di invalidità civile al 100% in servizio presso gli enti in indirizzo.

Fatti salvi i diritti maturati nel vigore del previgente regolamento, dal 1 gennaio 2013 non trova ulteriore applicazione l'esonero (delibera Consiglio di Amministrazione n.13/2005) per i sanitari che hanno compiuto i 67 (sessantasette) anni di età e maturato un'anzianità contributiva di 30 (trenta) anni.

Si ricorda che i sanitari dipendenti in servizio presso gli enti in indirizzo o con rapporti convenzionali in corso che hanno compiuto i 67 (sessantasette) anni di età e maturato un'anzianità contributiva complessiva minima di 30 (trenta) anni non hanno facoltà di versare, in alternativa alle quote annuali, un contributo vitalizio "*una tantum*".

#### **E) Base imponibile e misura del contributo**

Il contributo dovuto all'ONAOSI dai sanitari è stabilito con delibera Consiglio di Amministrazione n. 42/2007 (approvazione ministeriale del 16 luglio 2008) nelle seguenti misure:

- a) lo **0,34%** della **retribuzione tabellare annua lorda per i sanitari in possesso di anzianità complessiva di servizio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di contribuzione, inferiore o uguale a 5 anni.**

L'assoggettamento al contributo obbligatorio nella misura dello 0,34% è applicabile esclusivamente ai sanitari in possesso della predetta anzianità complessiva di servizio presso uno o più enti in indirizzo.

- b) lo **0,38%** della **retribuzione tabellare annua lorda per i sanitari in possesso di anzianità complessiva di servizio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di contribuzione, superiore a 5 anni.**

Per "**retribuzione tabellare annua lorda**" deve intendersi lo stipendio tabellare annuo lordo - comprensivo di tredicesima mensilità ed escluse l'indennità di posizione e la retribuzione di risultato - fissato per i dirigenti farmacisti, medici, odontoiatri e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale dal CCNL.

Si rimanda per i dettagli alle "*Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)*".

#### **F) Imponibilità dell'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC). Novità per la compilazione della "Denuncia semestrale (Schema tecnico)".**

L'art. 9, comma 17, L. 122/2010 stabilisce che "*Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203*".

Di conseguenza, gli enti riscossori hanno l'obbligo di includere l'IVC nelle somme da assoggettare a contribuzione ONAOSI e ad operare - negli adempimenti relativi al semestre di competenza e, in ogni caso, non oltre la scadenza del II° semestre 2013 (15.01.2014) - il recupero delle differenze dovute a partire dal 2010, effettuando la denuncia e il versamento all'ONAOSI con

le modalità e le specifiche riportate nelle “Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)”.

Va, pertanto, tenuto in considerazione quanto segue:

1. i CC.CC.NN.NN.LL. (art. 2, c. 2) dei dirigenti, sia medici e veterinari che farmacisti del SSN, fissano dall'1 gennaio 2009 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo di tredicesima mensilità, in € 43.310,90;
2. il Tasso di Inflazione Programmato (TIP) è stabilito nell'1,5% e l'IVC è fissata al 30% dello stesso TIP (quindi 0,45%) da aprile 2010 ed è elevata al 50% (quindi 0,75%) da luglio 2010.

Si riporta, a titolo esemplificativo, un sintetico schema riepilogativo delle ritenute annue ONAOSI 2010, 2011, 2012 ,2013 e 2014 per il comparto Servizio Sanitario Nazionale (SSN):

**Prospetto 1 – Servizio Sanitario Nazionale (SSN) - Ritenuta ONAOSI 2010 (0,38% per anzianità di servizio superiore a 5 anni)**

Tabellare annuo lordo 2009	Ritenute gen- mar 2010 su tabellare 2009	Ritenute su tabellare + IVC 0,45% (apr – giu 2010)	Ritenute su tabellare + IVC 0,75% (lug - dic 2010 compresa tredicesima)	Ritenuta Anno 2010
€ 43.310,90	€ 37,98 (€12,66*3)	€ 38,15 (€ 12,71*3)	€ 89,28 (17,3*7)	<b>€ 165,42</b>

**Prospetto 2 – Servizio Sanitario Nazionale (SSN) - Ritenuta ONAOSI 2010 (0,34% per anzianità di servizio inferiore/uguale a 5 anni)**

Tabellare annuo lordo 2009	Ritenute gen- mar 2010 su tabellare 2009	Ritenute su tabellare + IVC 0,45% (apr – giu 2010)	Ritenute su tabellare + IVC 0,75% (lug - dic 2010 compresa tredicesima)	Ritenuta Anno 2010
€ 43.310,90	€ 33,96 (11,32*3)	€ 34,11 (€ 11,37*3)	79,88 (€11,41*7)	<b>€ 147,95</b>

**Prospetto 3 – Servizio Sanitario Nazionale (SSN) - Ritenuta ONAOSI 2011-2012- 2013-2014**

Tabellare annuo lordo 2009 + IVC 0,75% (50% del TIP)	Ritenuta Anni 2011 – 2012 – 2013- 2014 (Fascia contributiva 0,38%)	Ritenuta Anni 2011 – 2012 – 2013- 2014 (Fascia contributiva 0,34%)
€ 43.635,73	<b>€ 165,75</b> (12,75*13)	<b>€ 148,30</b> (11,41*13)

**G) Comando, distacco, aspettativa e similari**

In base all'art. 3, comma 5, del regolamento della contribuzione, l'accertamento, la riscossione e il versamento dei contributi dovuti, compresa la compilazione e l'invio della denuncia

semestrale (schema tecnico), e in generale gli adempimenti connessi, “sono a carico dell’ente che eroga effettivamente la retribuzione e/o il compenso, anche nella fattispecie di sanitari posti in posizione di comando, di distacco, aspettativa o similari”.

Gli enti – anche nel caso di comando, distacco, aspettativa e similari senza assegni - devono comunque segnalare, in sede di denuncia semestrale (schema tecnico), le suddette fattispecie, attenendosi a quanto espressamente richiamato nelle relative “Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)”.

#### **H) Aspettativa per incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo**

Con riferimento all’incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo presso uno degli enti di cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001, nulla osta a che, in fase applicativa, agli adempimenti di cui al citato art. 3, comma 5, del regolamento della contribuzione possano provvedere, previa intesa, l’ente di appartenenza ovvero l’ente presso cui viene svolto l’incarico.

In tal caso, come stabilito con delibera CdA n. 68/2002, la trattenuta ONAOSI da operarsi non può essere superiore a quella massima da effettuarsi sulle retribuzioni dei dirigenti di struttura complessa del SSN, ovvero a quella in atto al momento del collocamento in aspettativa, ove più favorevole.

Resta fermo che al fine della continuità e regolarità della posizione contributiva:

- I. nel caso in cui – a seguito di intesa tra gli enti interessati - a versare all’ONAOSI le somme dovute sia l’ente di appartenenza, quest’ultimo non deve segnalare nella denuncia semestrale (schema tecnico) l’inizio dell’aspettativa per l’incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo;
  - II. nel caso in cui – a seguito di intesa tra gli enti interessati - a versare all’ONAOSI le somme dovute sia l’ente presso il quale il sanitario svolge l’incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, in sede di denuncia semestrale (schema tecnico) l’ente di appartenenza deve segnalare l’inizio della relativa aspettativa, mentre l’ente presso cui viene svolto l’incarico deve segnalare l’inizio dell’incarico stesso.
- Per i casi di cui sopra, al fine della corretta compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico), si rimanda a quanto previsto specificamente nelle “Istruzioni di compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)”.

#### **I) Invio della denuncia semestrale (schema tecnico) e versamento dei contributi dovuti all’ONAOSI – Scadenza e modalità**

- I. In base al regolamento della contribuzione, gli enti compilano l’elenco dei sanitari assoggettati a trattenuta contributiva nel semestre di competenza (1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre), come da indicazioni in merito evidenziate nelle “Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)”, cui si rimanda.

Gli enti, entro 15 giorni dalla scadenza semestrale di competenza, quindi, rispettivamente

**ENTRO IL 15 LUGLIO 2014 (per il semestre gennaio-giugno 2014)**

**ENTRO IL 15 GENNAIO 2015 (per il semestre luglio-dicembre 2014)**

devono provvedere:

- all'INVIO della denuncia semestrale (schema tecnico) sottoscritta dal rappresentante legale o dal dirigente responsabile, ovvero dal responsabile della struttura decentrata.
- al VERSAMENTO dei contributi riscossi e riportati nella denuncia semestrale (schema tecnico).

II. La denuncia semestrale (schema tecnico) deve essere inviata **esclusivamente in formato elettronico ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica:**

- [enti@onaosi.it](mailto:enti@onaosi.it) (solo ed esclusivamente in formato excel)
- [enti@pec.onaosi.it](mailto:enti@pec.onaosi.it) (in formato excel o pdf)

**A completamento di quanto sopra, gli Enti provvedono a compilare in ogni parte e trasmettere all'ONAOSI il MOD 1/2014 "Denuncia adempimenti Enti".**

III. Il versamento deve essere effettuato diviso e distinto per semestre di competenza, con relativa causale.

Nella causale di ciascun versamento è indispensabile indicare **sempre e chiaramente:**

1. Codice ente (codice anagrafico attribuito dall'ONAOSI, riportato in alto a destra sul frontespizio della presente circolare)
2. Semestre di riferimento del versamento e relativo importo (ad esempio: II/2011, I/2012, I/2013, I/2014)
3. Numero dei sanitari dipendenti assoggettati a trattenuta ONAOSI nel semestre oggetto della denuncia o nel semestre cui il versamento si riferisce
4. Conguagli relativi a periodi/semestri precedenti e relativo importo

IV. Il versamento va effettuato – preferibilmente mediante bonifico – utilizzando le seguenti **coordinate IBAN:**

PAESE	CHECK	CIN – IT	ABI	C.A.B.	CONTO
IT	16	T	07601	03000	000010598068

intestato a: ***"FONDAZIONE ONAOSI GESTIONE ENTRATE CONTRIBUTIVE SERVIZIO TESORERIA 06124 PERUGIA"***,

In alternativa, è possibile provvedere al versamento mediante bollettino di c/c postale presso gli sportelli di Poste Italiane.

**NOTA BENE - L'importo versato deve sempre corrispondere a quello indicato nel foglio di lavoro "Riferimenti Versamento" della denuncia semestrale (schema tecnico) ed è rappresentato dalle somme dovute per il semestre di riferimento (competenza) al netto di eventuali conguagli a credito e comprensivi di eventuali conguagli a debito relativi a periodi/semestri precedenti. Non sono ammesse decurtazioni per commissioni bancarie: quelle eventualmente operate resteranno a debito dell'ente versante, determinando irregolarità contributiva.**

## L) Sanzioni e vigilanza

Come è noto, l'ordinamento sancisce la tutela penale, amministrativa e civile per le violazioni in materia prevido-assistenziale, cui si rimanda.

In base all'art. 8, comma 2, del regolamento della contribuzione i contributi obbligatori dovuti e non versati possono essere riscossi mediante il concessionario della riscossione, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento.

Sulla base ed ai fini di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del regolamento della contribuzione, gli enti provvedono a far pervenire, utilizzando l'apposito file excel "Mailing list", un elenco aggiornato con nome e cognome, codice fiscale e rispettive e-mail dei dipendenti in servizio, con cadenza periodica semestrale.

Rimane fermo che la denuncia semestrale (schema tecnico) deve essere compilata ed inviata entro le scadenze di competenza stabilite (15 luglio 2014 per il I° semestre 2014 – 15 gennaio 2015 per il II° semestre 2014) indipendentemente dalla compilazione ed invio del file excel Mailing list.

## M) Informativa da fornire ai sanitari dipendenti ai fini della posizione soggettiva di iscritto e contribuente ONAOSI

Le finalità di garanzia dei diritti spettanti ai sanitari dipendenti comportano che questi ultimi ricevano, capillarmente e tempestivamente, quante più informazioni e/o notizie circa eventi che possano determinare – a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'acquisizione, la modificazione o, addirittura, la perdita dei diritti stessi.

In tal senso, atteso l'imprescindibile e fondamentale ruolo formale e sostanziale assegnato dall'ordinamento, gli enti in indirizzo procedono a dare informativa sulla normativa ONAOSI, attraverso mezzi idonei, ai sanitari dipendenti in servizio, con particolare rilievo a quanto di seguito evidenziato:

- ai sensi dell'art. 3, comma 10, del regolamento della contribuzione, i sanitari dipendenti posti in aspettativa senza assegni (fermo restando quanto previsto alla precedente sezione H) hanno facoltà di versare la quota annuale prevista (ovvero frazione di essa nei casi di aspettativa di durata inferiore all'anno solare) con modalità, entità e scadenze stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
- ai sensi dell'art. 24, comma 3, dello statuto, i sanitari contribuenti obbligatori, che cessino da tale regime di contribuzione, per mantenere la continuità e regolarità della posizione, possono iscriversi come contribuenti volontari entro 2 (due) anni dalla cessazione. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda di iscrizione volontaria all'ONAOSI non è accoglibile.

## • N) Supporto e recapiti utili

E' possibile consultare e scaricare la documentazione dal sito [www.onaosi.it](http://www.onaosi.it)

Mail: [enti@onaosi.it](mailto:enti@onaosi.it)

[enti@pec.onaosi.it](mailto:enti@pec.onaosi.it)

Telefono: **0755869216 – 0755869542 - 0755869279**

Fax: **0755058404**



**Allegati:**

- 1) Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)
- 2) Denuncia semestrale (schema tecnico)
- 3) Modello 1/2014 – Denuncia adempimenti enti
- 4) File excel “*Mailing list*”

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Mario  
Carena)

